



# **CODICE DI CONDOTTA FORNITORI**

**MG Lavorazione Materie Plastiche S.p.A.**





# Codice di Condotta Fornitori

## INDICE

PREMESSA.....	3
PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	3
PARTE II PRINCIPI GENERALI NELLA CONTRATTAZIONE DEI FORNITORI .....	3
PARTE III CONDIZIONI DI LAVORO E DIRITTI UMANI .....	4
1. Rapporto di lavoro .....	4
2. Lavoro minorile .....	4
3. Lavoro forzato.....	4
4. Non discriminazione e pari opportunità .....	4
5. Diritto di libera associazione dei dipendenti; .....	4
6. Rispetto della dignità personale e della privacy; .....	4
7. Divieto di uso di sostanze stupefacenti e l'assunzione di alcolici durante l'attività lavorativa;.....	4
8. Salute e sicurezza sul lavoro;.....	5
PARTE IV AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME .....	5
1. Biodiversità e conservazione delle risorse naturali .....	5
2. Economia circolare e riciclo .....	5
3. Gestione dei rifiuti .....	5
4. Emissioni, qualità dell'aria e del sottosuolo .....	5
5. Conservazione delle risorse idriche.....	5
6. Materiali pericolosi e prodotti chimici.....	5
7. Imballaggi e Materie prime .....	6
PARTE V ETICA PROFESSIONALE .....	6
1. Osservanza delle disposizioni di Legge .....	6
2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	6
3. Divieto di corruzione e frodi .....	6
4. Trasparenza delle informazioni finanziarie .....	6
5. Proprietà intellettuale .....	6
6. Concorrenza e scambi commerciali .....	7
7. Protezione dati.....	7
8. Riservatezza .....	7
9. Conflitto di interessi .....	7
10. Gestione e conduzione dell'operatività.....	7
PARTE VI APPLICAZIONE E SEGNALAZIONI .....	7
1. Obbligo di accettazione .....	7
2. Applicazione del Codice di Condotta Fornitori ed equivalenza con altri codici .....	8
3. Doveri di segnalazione e modalità .....	8
PARTE VII APPROVAZIONE E MODIFICHE .....	8



# Codice di Condotta Fornitori

## PREMESSA

M.G. Lavorazione Materie Plastiche S.p.A. (in seguito M.G.) vuole instaurare con i propri fornitori e i soci in affari relazioni commerciali improntate alla trasparenza, alla correttezza, alla conformità normativa e all'etica negoziale. Il mantenimento di rapporti trasparenti e durevoli con i fornitori e i soci in affari, la qualità, la sicurezza e il rispetto dell'ambiente, l'osservanza della normativa vigente rappresentano obiettivi che M.G. intende perseguire. Pertanto, in connessione con il Codice Etico, M.G. ha definito un Codice di Condotta Fornitori destinato a regolare le relazioni lungo la sua catena di approvvigionamento.

## PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il Codice di Condotta Fornitori definisce le norme comportamentali a cui devono attenersi i fornitori (di materia prima e/o di servizi), i consulenti, i professionisti e gli agenti commerciali.

I Fornitori sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente documento e ad applicare il presente Codice di Condotta Fornitori ai dipendenti, agenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori nella misura in cui questi siano coinvolti nella fornitura di beni e/o servizi ad M.G.

Il Codice di Condotta Fornitori è un documento ufficiale della Società ed il rispetto dei principi in esso contenuti costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali che i Destinatari dovranno rispettare. Pertanto, il rispetto da parte dei Fornitori dei principi contenuti nel presente documento rappresenta un requisito essenziale per l'instaurazione di un rapporto d'affari con M.G. Il mancato rispetto, anche parziale, delle regole di condotta enunciate a continuazione potrà comportare la risoluzione del rapporto in essere.

## PARTE II PRINCIPI GENERALI NELLA CONTRATTAZIONE DEI FORNITORI

M.G. ha implementato processi di selezione dei Fornitori che si basano su un obiettivo confronto competitivo (in termini di qualità, sicurezza, tutela dell'ambiente, etica professionale, conformità alla legge, prezzo e garanzie di prestazione e assistenza) al fine di evitare ogni forma di favoritismo o discriminazione e verificare il rispetto dei requisiti fissati nel Codice Etico di M.G. e nel presente documento.

Le relazioni commerciali con i Fornitori si svolgono nel reciproco rispetto dei criteri di:

- rispetto delle leggi,
- imparzialità;
- economicità;
- trasparenza;
- lealtà;
- correttezza professionale.

Devono essere evitati, pertanto, rapporti che possano generare vantaggi personali, conflitti di interesse o danni agli stessi Fornitori.

M.G. valuta positivamente l'implementazione da parte dei propri Fornitori e dei soci in affari di standard etici di comportamento e il conseguimento di certificazioni del sistema di gestione della qualità, di certificazioni del sistema di gestione ambientale, certificazioni sociali e certificazioni correlate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

M.G. verifica il corretto adempimento degli obblighi dei Fornitori attraverso specifici processi di selezione, omologazione e monitoraggio, potendo richiedere documentazione di supporto e realizzare, se necessario, attività di audit.



# Codice di Condotta Fornitori

## PARTE III CONDIZIONI DI LAVORO E DIRITTI UMANI

I Fornitori si impegnano al rispetto delle normative internazionali, nazionali e locali (incluso i contratti collettivi) applicabili in materia di lavoro e dei diritti fondamentali dei propri dipendenti quali:

### 1. Rapporto di lavoro

I Fornitori si impegnano a formalizzare con i dipendenti contratti di lavoro per iscritto specificando le condizioni del rapporto di lavoro, il salario e i benefici. I Destinatari non potranno in essere rapporti di lavoro al fine di eludere i propri obblighi in materia di lavoro e previdenza sociale. La retribuzione non sarà inferiore a quanto stabilito dalla legge o, nel caso si sia firmatari di un contratto di settore. I dipendenti dei Fornitori riceveranno informazione sulle condizioni economiche di lavoro prima dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto lavoro.

Le ore di lavoro sono conformi alle leggi nazionali o, qualora offrano maggior protezione, ai regolamenti di settore, così come le ore di lavoro straordinarie e la loro retribuzione.

I Destinatari si impegnano, altresì, a non utilizzare lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno e a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.

### 2. Lavoro minorile

I Fornitori si impegnano alla prevenzione dello sfruttamento minorile. Per questa ragione non assumeranno soggetti con età inferiore all'età minima per l'accesso al lavoro prevista dalla legge applicabile.

### 3. Lavoro forzato

I Fornitori si oppongono al lavoro forzato, coatto o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù. I Lavoratori dei Fornitori saranno liberi di sciogliere il contratto di lavoro a seguito di adeguato preavviso.

### 4. Non discriminazione e pari opportunità

I Fornitori ripudiano qualsivoglia discriminazione fondata su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, stato coniugale, stato di invalidità, aspetto fisico, condizione economico-sociale e, in genere, qualsiasi caratteristica individuale della persona umana. I Fornitori e soci in affari adottano, altresì, misure idonee a prevenire e gestire qualsivoglia discriminazione e garantire pari opportunità.

### 5. Diritto di libera associazione dei dipendenti;

I Fornitori riconoscono il diritto dei propri dipendenti a formare, aderire o non aderire a sindacati o qualsiasi altra forma di associazione e rappresentanza collettiva, nonché alla contrattazione collettiva, nei modi e limiti previsti dalle leggi nazionali, internazionali, regionali e/o locali e regolamenti. I Fornitori garantiscono ai dipendenti il diritto di discutere liberamente delle condizioni di lavoro e di condividere le preoccupazioni con la direzione, senza timore di punizioni, ritorsioni o discriminazioni.

### 6. Rispetto della dignità personale e della privacy;

I Fornitori si impegnano alla tutela della privacy e delle opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti interagiscono con l'azienda.

### 7. Divieto di uso di sostanze stupefacenti e l'assunzione di alcolici durante l'attività lavorativa;

I collaboratori del Fornitore dovranno astenersi dal prestare la propria attività ad M.G. sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa effettuata nei confronti di M.G.



# Codice di Condotta Fornitori

## 8. Salute e sicurezza sul lavoro;

I Fornitori dovranno svolgere le proprie attività tutelando la salute, la sicurezza e il benessere delle persone, garantendo il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali e di tutti gli impegni assunti con i terzi. I Fornitori dovranno, pertanto, adottare misure adeguate e idonee per identificare, valutare e gestire i rischi per la salute e sicurezza delle persone al fine di evitare incidenti sul lavoro e malattie professionali.

I fornitori sono tenuti a garantire alla propria forza lavoro (inclusi dipendenti, lavoratori temporanei, tirocinanti, ecc.) un ambiente di lavoro sicuro e salubre che includa, come minimo, acqua potabile, illuminazione, temperatura, ventilazione e servizi igienico-sanitari adeguati e, se applicabile, alloggi aziendali sicuri e salubri.

## PARTE IV AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME

I Fornitori si impegnano a rispettare le norme applicabili in materia di protezione dell'ambiente vigenti nel Paese in cui svolgono la loro attività al fine di preservare la qualità del territorio e dell'ecosistema in cui operano e promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali. Per questo motivo, i Fornitori devono adottare misure necessarie a garantire la conformità alle normative ambientali applicabili.

### 1. Biodiversità e conservazione delle risorse naturali

I Fornitori devono contribuire attivamente alla protezione e conservazione degli ecosistemi naturali dove operano e della biodiversità, al fine di prevenire lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. I fornitori sono tenuti, pertanto a identificare, tracciare, monitorare l'utilizzo delle risorse naturali (ad esempio: materie prime, acqua dolce, combustibili fossili e rinnovabili, ecc.).

### 2. Economia circolare e riciclo

I Fornitori sono tenuti a sviluppare processi e prodotti/servizi chiaramente progettati per ottimizzare l'uso delle risorse, sostituendo progressivamente le risorse non rinnovabili con quelle rinnovabili o riciclate, al fine di prevenire la produzione di rifiuti. M.G. valuta positivamente l'uso e lo sviluppo di materie prime rinnovabili e riciclate da parte dei Fornitori.

### 3. Gestione dei rifiuti

I Fornitori sono tenuti ad adottare misure idonee e adeguate al fine di gestire responsabilmente i rifiuti prodotti, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi, nel rispetto delle normative vigenti.

### 4. Emissioni, qualità dell'aria e del sottosuolo

M.G. richiede ai propri Fornitori di adottare misure adeguate e idonee a limitare le emissioni e l'impatto sulla qualità dell'aria, nel rispetto delle normative vigenti. Il Fornitore si impegna, altresì, a adottare le misure necessarie a preservare la qualità del suolo e a ridurre al minimo il proprio impatto sullo stesso, per quanto possibile.

### 5. Conservazione delle risorse idriche

M.G. considera l'acqua come una risorsa vitale e, pertanto, richiede ai Fornitori di preservare e gestire responsabilmente le risorse idriche, ottimizzare l'utilizzo e fissare obiettivi per ridurre il consumo nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. I Fornitori sono chiamati a adottare soluzioni volte al riutilizzo delle acque reflue, anche attraverso trattamenti dedicati.

### 6. Materiali pericolosi e prodotti chimici

Il Fornitore definirà e adotterà misure idonee e adeguate al fine di gestire le sostanze chimiche lungo tutta la catena di approvvigionamento, nel rispetto delle normative applicabili.



# Codice di Condotta Fornitori

## 7. Imballaggi e Materie prime

Le materie prime utilizzate dal Fornitore devono rispettare requisiti di qualità, sicurezza, tutela ambientale ed ecosostenibilità. Il Fornitore adotterà le misure idonee e adeguate a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.

## PARTE V ETICA PROFESSIONALE

### 1. Osservanza delle disposizioni di Legge

I Fornitori sono tenuti al rispetto delle Leggi e delle normative vigenti in tutti i Paesi in cui operano. In nessun caso M.G. tollererà condotte contrastanti con quanto disposto dalla Legge.

Qualora alcune delle disposizioni contenute nel presente documento fossero in contrasto con le leggi nazionali in vigore nel paese del Fornitore, queste ultime prevarranno. I Fornitori devono agire con correttezza, onestà, trasparenza e responsabilità in qualsiasi attività commerciale e nei rapporti con i propri partner commerciali. I Fornitori non devono svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare l'acquisto, la ricezione, l'occultamento, il riciclaggio o l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. I Fornitori non devono altresì essere coinvolti direttamente o indirettamente in nessuna forma di finanziamento di organizzazioni terroristiche.

### 2. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, siano queste nazionali od estere, i Fornitori devono agire nel rispetto delle normative applicabili e delle procedure aziendali, ovvero secondo correttezza e lealtà, senza influenzare impropriamente in alcun modo le decisioni della controparte al fine di ottenere un trattamento di favore e senza accettare richieste illecite, o qualsiasi altra forma di condizionamento, da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione.

### 3. Divieto di corruzione e frodi

M.G. proibisce qualsiasi forma di episodio corruttivo, anche nei confronti dei privati. I Fornitori si impegnano a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi pagamenti o altre forme di benefici conferiti a titolo personale ad amministratori o dipendenti o referenti M.G. o a altri soggetti finalizzati a incidere in modo improprio sulle decisioni aziendali. I Fornitori non devono intraprendere né tollerare alcuna forma di frode, appropriazione indebita, estorsione, pagamento illecito o qualsivoglia comportamento illegale.

### 4. Trasparenza delle informazioni finanziarie

I Fornitori si impegnano a comunicare le informazioni relative alle attività, alle strutture, alla situazione finanziaria e alle performance in modo trasparente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

### 5. Proprietà intellettuale

M.G. rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa un uso non autorizzato; pertanto, richiede ai Fornitori di rispettare la normativa vigente relativa ai diritti di proprietà intellettuale.

I Fornitori si impegnano a tutelare i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell'ingegno, ecc.) propri ed altrui. È pertanto vietato contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali,

ovvero brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, così come è vietato far uso, introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita, mettere altrimenti in circolazione, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni contraffatti o alterati,

realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi.

A tal fine i Fornitori sono chiamati a definire procedure e protocolli aziendali a tutela del diritto di proprietà intellettuale altrui e rispettarle scrupolosamente.



## Codice di Condotta Fornitori

### 6. Concorrenza e scambi commerciali

I Fornitori devono operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali al fine di tutelare e promuovere il principio della libera concorrenza tra imprese. Pertanto, i fornitori non devono svolgere pratiche né stipulare accordi con concorrenti, fornitori, clienti o altri terzi volti a limitare o potenzialmente limitare la libera e leale concorrenza. I Fornitori si impegnano, altresì, a rispettare le regole e le normative che disciplinano l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il trasferimento, il ritrasferimento e l'uso di determinati prodotti, nonché il rispetto di embarghi, sanzioni ed altre misure restrittive al commercio con persone, enti e paesi.

### 7. Protezione dati

Il Fornitore si impegna trattare i dati personali appartenenti ai rappresentanti di M.G. e a qualsiasi dato personale fornito da M.G. nel rispetto delle normative vigenti. Al fine di garantire la sicurezza dei dati trattati, i Fornitori devono implementare adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche per proteggere la riservatezza, disponibilità e integrità di tali dati personali. I Fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente e nei termini previsti dalla legge qualsiasi possibile violazione della sicurezza dei dati personali che possa comportare la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque forniti da M.G.

### 8. Riservatezza

I Fornitori devono adottare misure adeguate e idonee al fine di salvaguardare le informazioni riservate di M.G. ottenute durante il rapporto commerciale, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali ed internazionali. I Fornitori non possono comunicare a terzi alcuna informazione ottenuta da M.G., o di cui i Fornitori vengano a conoscenza, durante il rapporto commerciale, salvo specifica approvazione da parte di M.G.

### 9. Conflitto di interessi

I Fornitori devono segnalare per iscritto ad M.G. qualsiasi situazione di conflitto (ad esempio, una situazione di conflitto di interesse può essere causata da un rapporto di amicizia o familiare con un dipendente di M.G.) con un dipendente, un amministratore, un rappresentante o un agente commerciale appartenente ad M.G.

### 10. Gestione e conduzione dell'operatività

Ai Fornitori è richiesto adottare un adeguato sistema di governance e di compliance interno al fine di garantire la conformità a leggi e regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali. I Fornitori devono ottenere permessi e licenze per svolgere la propria attività, ove richiesto da leggi e regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali.

I Fornitori devono garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, tracciabile, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni ed operazioni devono avere adeguata registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

## PARTE VI APPLICAZIONE E SEGNALAZIONI

### 1. Obbligo di accettazione

Il Codice di Condotta Fornitori rappresenta parte integrante di tutti i contratti stipulati da M.G. con i Fornitori. Il rispetto da parte dei Fornitori dei principi contenuti in tale Codice di Condotta Fornitori costituisce requisito essenziale per l'instaurazione di un rapporto d'affari con M.G. L'inosservanza, anche parziale, dei principi enunciati nel Codice di Condotta stesso, comporterà la risoluzione del rapporto in essere. Il Codice di Condotta Fornitori deve essere accettato formalmente dal titolare o dal legale rappresentante del Fornitore o da un dipendente dotato delle opportune autorizzazioni interne. La violazione delle norme contenute nel presente Codice di Condotta Fornitori potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, la risoluzione del rapporto contrattuale.



## *Codice di Condotta Fornitori*

### **2. Applicazione del Codice di Condotta Fornitori ed equivalenza con altri codici**

I Fornitori sono tenuti ad applicare il presente Codice di Condotta Fornitori ai dipendenti, agenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori nella misura in cui questi siano coinvolti nella fornitura di beni e/o servizi ad M.G. Nel caso in cui i Fornitori abbiano adottato un proprio

Codice Etico i cui principi etici e di condotta risultino in linea con quanto riportato dal presente documento, l'applicazione del Codice di Condotta Fornitori sarà considerata soddisfatta dall'applicazione del Codice Etico proprio del Fornitore.

### **3. Doveri di segnalazione e modalità**

I Fornitori hanno l'obbligo di segnalare eventuali violazioni del Codice di Condotta Fornitori. In particolare, dovranno comunicare qualsiasi tentativo effettuato da altro fornitore, o soggetto, finalizzato a turbare il regolare svolgimento della procedura di selezione e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da soggetti appartenenti ad M.G. o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso l'apposito modulo nella sezione "whistleblowing" del sito <http://www.mg-spa.com>, oppure attraverso i canali di comunicazione appositamente implementati.

## **PARTE VII APPROVAZIONE E MODIFICHE**

Il presente Codice di Condotta è approvato dal consiglio di Amministrazione di M.G.

Il Codice di Condotta è inoltre soggetto a revisione periodica da parte dello stesso Consiglio. Resta inteso che eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Codice dovranno essere apportate con le medesime modalità adottate per la sua iniziale approvazione.